Estinzione della società e legittimazione del liquidatore

di Giovambattista Palumbo

Pubblicato il 14 Luglio 2022

In caso di **accertamento** ad una **società cancellata dal registro delle imprese** è il **liquidatore** il soggetto **legittimato a comparire nel processo tributario**?

A seguito dell'estinzione della società e della conseguente perdita della capacità processuale nessuna persistente legittimazione può ravvisarsi in capo al liquidatore, poiché l'art. 2495, comma secondo, c.c. consente ai creditori sociali insoddisfatti di agire nei confronti del liquidatore solo "*se il mancato pagamento è dipeso da questi*".

Il liquidatore di una società estinta per cancellazione dal registro delle imprese può ben essere destinatario di una autonoma azione risarcitoria, ma non della pretesa attinente al debito sociale.

Il caso: avvisi di accertamento notificati al liquidatore

La Corte di Cassazione ha ribadito rilevanti principi in tema di estinzione di società e legittimazione del liquidatore.

Nel caso di specie, a seguito di una verifica fiscale eseguita nei confronti di una società esercente l'attività di riparazione e sostituzione di pneumatici, cessata il 31.12.2005, l'Agenzia delle Entrate aveva notificato al liquidatore, in data 21.10.2008, tre avvisi di accertamento per gli anni di imposta 2003, 2004 e 2005, con cui aveva accertato, per i predetti anni, maggiori imposte Ires, Irap e Iva, irrogando le

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

conseg

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D